

**PROTOCOLLO D'INTESA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

Oggi, 17 ottobre 2007, presso la sede dell'Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo

tra

Le associazioni di categoria rappresentanti il settore del Terziario, Distribuzione, Servizi e Turismo:

- ASCOM di Bergamo, rappresentata da Enrico Betti e Daniela Nezosi.
- Confesercenti di Bergamo, rappresentata da Giacomo Salvi ed Elena Stancheris.

e

Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria:

- Filcams CGIL, rappresentata da Paolo Agliardi.
- Fisascat CISL, rappresentata da Roberto Corona.
- Uiltucs UIL, rappresentata da Maurizio Regazzoni.

e



Le Organizzazioni Sindacali Confederali della Provincia di Bergamo: CIGL, CISL, UIL;


**considerato**

- il Decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 1998 "disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti";
- il Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale 28 febbraio 2000 n. 22;
- il documento ISFOL del 7 gennaio 2002 "Contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori Terziario Distribuzione e Servizi e Turismo;
- il Dgls 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche e integrazioni;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi (Confcommercio, Confesercenti);
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 19 novembre 2004 n.7/19432 "Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante ai sensi dell'art.49 del D.lgs 276/2003";
- il Protocollo d'intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante nei settori del Terziario, della Distribuzione, dei Servizi del 10 gennaio 2005 stipulato tra l'Unione Regionale Lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi, Regione Lombardia e le organizzazioni regionali di Filcams C.G.I.L., Fisascat C.I.S.L. e Uiltucs U.I.L.;
- il Protocollo d'intesa del 09 febbraio 2005 stipulato da Confesercenti Regionale Lombardia, Regione Lombardia e le organizzazioni regionali di Filcams C.G.I.L., Fisascat C.I.S.L. e Uiltucs U.I.L.;
- la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 ed in particolare gli obiettivi e finalità di assicurare la libertà di scelta nella costruzione dei percorsi formativi e raccordare saperi, competenze e potenzialità;
- Il costituendo Osservatorio del Mercato del lavoro a carattere regionale

**premesso che**

- il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
- le parti riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento per favorire l'occupazione e la qualificazione per i giovani e condividono il ruolo strategico della formazione ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane;
- le parti intendono agevolare il ricorso a tale forma di assunzione senza preclusioni, anche nelle piccole medie imprese del settore rappresentato;
- riconoscono la specificità delle imprese nel settore Terziario, Distribuzione, Servizi, e le peculiarità del lavoro in esse svolto;



- l'articolo 49 comma 5 del D.lgs 276/2003 prevede il rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
- l'art. 57 comma 3 del CCNL rimanda a secondo livello di contrattazione un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione;
- il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante assume una rilevanza numerica importante nel mercato del lavoro della provincia di Bergamo, tale da rendere difficile una risposta adeguata da parte delle strutture formative;

**tutto ciò premesso si concorda quanto segue:**

1. le parti convengono di disciplinare la formazione degli apprendisti assunti con contratto professionalizzante ai sensi dell'art. 49 del d.LGS 276/2003 e dei tutor di riferimento;
2. la formazione è regolamentata secondo le disposizione dell'allegato tecnico (allegato A);
3. le parti stipulanti il presente accordo convengono che il parere di conformità espresso dagli enti bilaterali riguarderà anche l'intero aspetto formativo; al riguardo gli Enti predisporranno un apposito regolamento attuativo anche al fine di monitorarne annualmente la corretta applicazione, fermo restando le competenze degli organi ispettivi preposti;
4. l'accordo si applica a tutti i contratti di apprendistato professionalizzante, anche se stipulati in data antecedente la presente sottoscrizione purchè conformi a quanto stabilito al successivo punto 5;
5. il presente accordo ha valore per le imprese con unità operative ubicate nella provincia di Bergamo che applichino e rispettino integralmente, sia nelle parti economiche sia normative, i CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi siglati tra CONFCOMMERCIO e CONFESERCENTI e Filcams C.G.I.L., Fisascat C.I.S.L. e Uiltucs U.I.L. con particolare riferimento all'acquisizione del parere di conformità rilasciato dagli Enti Bilaterali;
6. l'accordo ha validità sino a quando non intervengano normative contrattuali e/o legislative in conflitto con quanto qui regolamentato.



Il presente accordo viene trasmesso al settore Istruzione, Formazione, Lavoro e Attività Produttive della Provincia di Bergamo e alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo.

Letto, confermato, sottoscritto.


ASCOM



CONFESERCENTI

FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL



CGIL



CISL



UIL



**NOTA A VERBALE**

Le parti, in relazione al consistente sviluppo del settore Terziario, Distribuzione e Servizi della nostra Provincia, si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per le aziende impegnate nell'assolvimento dell'obbligo formativo nei confronti degli apprendisti assunti.





**1) TIPOLOGIE DI FORMAZIONE PREVISTE PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DEL D.LGS 276/2003, art.49.**

Le aziende che assumono un apprendista ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 276/2003, si impegnano a fornire al lavoratore, in orario di lavoro ~~e per la prima annualità~~, una formazione pari a 120 ore. L'azienda può assolvere tale obbligo scegliendo tra le seguenti modalità di erogazione: Formazione Esterna, Formazione Interna, Formazione Integrata.

***NORME CHE DISCIPLINANO LA FORMAZIONE ESTERNA***

Requisiti che deve possedere l'azienda:

- Applicazione integrale del CCNL di categoria in vigore.
- Nomina di un tutore aziendale ai sensi del DM.8 aprile 1998.
- Formazione del tutore aziendale ai sensi del DM 28 febbraio 2000.
- Essere in possesso del parere di conformità siglato dalla Commissione Paritetica istituita in seno all'Ente Bilaterale.

Durata della formazione: 120 ore.

Modalità di erogazione:

La formazione è interamente erogata da un Ente di Formazione accreditato presso la Regione Lombardia.

Notifica dell'avvenuta formazione:

Al termine del percorso formativo la Commissione Paritetica istituita in seno all'Ente Bilaterale riceve dall'azienda, a titolo conoscitivo, il modello F1 (allegato 1) rilasciato dall'Ente Formativo Accreditato e copia dell'attestato di frequenza.

***NORME CHE DISCIPLINANO LA FORMAZIONE INTERNA***

Requisiti che deve possedere l'azienda:

- Applicazione integrale del CCNL di categoria in vigore.
- Nomina di un tutore aziendale ai sensi del DM 8 aprile 1998.
- Formazione del tutore aziendale ai sensi del DM 28 febbraio 2000 svolta antecedentemente alla formazione dell'apprendista.
- Essere in possesso del parere di conformità siglato dalla Commissione Paritetica istituita in seno all'Ente Bilaterale.
- Avere particolare esperienza, con riferimento ai 3 anni precedenti l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, nell'utilizzo di contratti a contenuto formativo (contratti di formazione lavoro, contratti di apprendistato art. 16 L. 196/97) e tirocini formativi e di orientamento.
- Possedere strutture, interne all'impresa, che si occupino specificatamente e continuativamente dell'analisi dei fabbisogni, progettazione, pianificazione e della realizzazione delle attività di formazione per il personale occupato nell'impresa.
- Realizzare gli interventi di formazione teorica in locali distinti da quelli dove normalmente ha luogo l'attività lavorativa.
- Realizzare gli interventi di formazione incaricando figure professionali idonee a trasferire competenze e conoscenze.

Durata della formazione: 120 ore.


Modalità di erogazione:

La formazione è direttamente organizzata ed erogata dall'azienda. Sono riconosciuti, nel computo per il raggiungimento delle 78 ore, anche i percorsi di formazione tecnica e/o professionale e di formazione on the job, organizzati dall'azienda nell'ambito dei propri programmi di formazione continua, purché la frequenza a detti percorsi formativi sia documentabile e certificata<sup>1</sup>.

Notifica dell'avvenuta formazione:

Al termine del percorso formativo la Commissione Paritetica istituita in seno all'Ente Bilaterale riceve dall'azienda, a titolo conoscitivo, il modello F1 (allegato 1) rilasciato dall'Ente Formativo Accreditato (per la formazione trasversale) e copia del registro attestante l'attività svolta, firmato da: docenti, tutor aziendale, apprendista e titolare/legale rappresentante.

<sup>1</sup> Perché la frequenza sia documentabile e certificata è necessario essere in possesso di un attestato di partecipazione al corso, rilasciato da un ente formativo, o, dove consentito dalla tipologia di erogazione prescelta, del registro didattico.



Il registro deve contenere:

- sede dell'attività formativa;
- orari di svolgimento delle lezioni;
- argomenti trattati;
- nominativo/i apprendista/i formati;
- nominativo/i docente/i.

**NORME CHE DISCIPLINANO LA FORMAZIONE INTEGRATA**

Requisiti che deve possedere l'azienda:

- Applicazione integrale del CCNL di categoria in vigore.
- Nomina di un tutore aziendale ai sensi del DM 8 aprile 1998.
- Formazione del tutore aziendale ai sensi del DM 28 febbraio 2000 svolta antecedentemente alla formazione dell'apprendista.
- Essere in possesso del parere di conformità siglato dalla Commissione Paritetica istituita in seno all'Ente Bilaterale.

Durata della formazione: 120 ore.

Modalità di erogazione:

La formazione a carattere trasversale pari a 42 ore (35% del monte ore totale) è erogata da un Ente di Formazione accreditato presso la Regione Lombardia. La formazione a carattere professionalizzante, pari a 78 ore (65% del monte ore totale) è erogata direttamente dall'azienda.

Per quanto concerne la parte professionalizzante l'azienda può erogare direttamente la formazione oppure iscrivere l'apprendista a percorsi formativi, coerenti con la qualifica da conseguire, organizzati da enti formativi strutturati. Sono riconosciuti, nel computo per il raggiungimento delle 78 ore, anche i percorsi di formazione tecnica e/o professionale e di formazione on the job, organizzati dall'azienda nell'ambito dei propri programmi di formazione continua, purché la frequenza a detti percorsi formativi sia documentabile e certificata<sup>2</sup>.

Notifica dell'avvenuta formazione:

Al termine del percorso formativo la Commissione Paritetica istituita in seno all'Ente Bilaterale riceve dall'azienda, a titolo conoscitivo, il modello F1 (allegato 1) e l'attestato di frequenza - per la parte trasversale e per la parte professionalizzante organizzata presso gli Enti di Formazione - e copia del registro (firmato da: docenti, tutore aziendale, apprendista e titolare/legale rappresentante) per la parte di formazione professionalizzante realizzata in azienda.

Il registro deve contenere:

- sede dell'attività formativa
- orari di svolgimento delle lezioni
- argomenti trattati
- nominativo/i apprendista / i formati
- nominativo/i docente/i

**2) TIPOLOGIE DI FORMAZIONE DEI TUTORI AZIENDALI PREVISTE IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 276/2003, art. 49.**

Il tutor aziendale è tenuto alla frequenza di un corso di formazione obbligatorio. Il monte ore della formazione è direttamente connesso alla tipologia di formazione prescelta dall'azienda per l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'apprendista.

**NORME CHE DISCIPLINANO LA FORMAZIONE DEI TUTOR IN AZIENDE CHE ABBIANO SCELTO LA FORMAZIONE ESTERNA.**

Durata della formazione: 8 ore (una tantum).

Modalità di erogazione:

La formazione è interamente erogata da un Ente di Formazione che sia emanazione diretta di un'Associazione Imprenditoriale di Categoria firmataria del CCNL e sia accreditato presso la Regione Lombardia. L'assolvimento dell'obbligo avviene mediante la frequenza ad un corso di 8 ore, i cui contenuti siano conformi al DM.28 febbraio 2000.

  
<sup>2</sup> idem





Riconoscimento del percorso formativo:

Il percorso formativo è riconosciuto mediante il rilascio da parte dell'Ente Formativo di un attestato di frequenza per 8 ore di formazione.

**NORME CHE DISCIPLINANO LA FORMAZIONE DEI TUTOR IN AZIENDE CHE ABBIANO SCELTO LA FORMAZIONE INTERNA O INTEGRATA.**

Durata totale della formazione: 12 ore.

Durata primo modulo: 8 ore (una tantum).

Durata secondo modulo: 4 ore (una tantum).

Modalità di erogazione:

La formazione è interamente erogata da un Ente di Formazione che sia emanazione diretta di un'Associazione Imprenditoriale di Categoria firmataria del CCNL e sia accreditato presso la Regione Lombardia. L'assolvimento dell'obbligo avviene mediante la frequenza ad un corso di 8 ore, i cui contenuti siano conformi al DM.28 febbraio 2000, e mediante un'ulteriore formazione specifica di 4 ore mirata all'acquisizione di competenze utili alla gestione della formazione interna o integrata.

Riconoscimento del percorso formativo:

Il percorso formativo è riconosciuto mediante il rilascio da parte dell'Ente Formativo di un attestato di frequenza per 12 h di formazione, secondo quanto indicato in "modalità di erogazione".

**3) CONTENUTI FORMATIVI CORSI PER APPRENDISTI**

Visti:


- il DM. 8 aprile 1998;
- il DM.20 maggio 1999;
- il documento ISFOL "Contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori Terziario, Distribuzione e Servizi "del 10 gennaio 2002;
- I CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo;

si conviene che i contenuti dell'area trasversale si articolino nelle seguenti aree: accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina dei rapporti di lavoro; sicurezza nei luoghi di lavoro.


Bergamo, 16 novembre 2007.

Letto, confermato, sottoscritto.


ASCOM




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL




CONFESERCENTI




UILTUCS UIL



CGIL



CISL



UIL

